



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Paolo FRANCO, VACCARI, BRICOLO e MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in materia di banche popolari

ONOREVOLI SENATORI. - Il modello delle banche popolari ha dimostrato di rappresentare uno strumento inalienabile di stabilità per i mercati finanziari e di servizio all'attività d'impresa. Anche nei contesti del futuro prossimo e ancor più alla luce dei recenti avvenimenti che hanno sconvolto il sistema finanziario internazionale, le loro caratteristiche di efficienza, di efficacia e flessibilità appaiono assolutamente adeguate alla loro precipua funzione.

Si tratta di 97 istituti di credito, 8.839 sportelli, più di 1 milione e centomila soci, 9 milioni di clienti, 81.000 dipendenti, oltre 500 miliardi di euro di attivo. La particolare disciplina nazionale che storicamente regola le banche popolari non solo non è risultata contraria ai principi europei, ma ha permesso e favorito un'ampia e consistente apertura della struttura cooperativa al mercato dei capitali.

Nel rapporto con i clienti le banche popolari hanno mantenuto il loro modello di servizio, caratterizzato da sempre da una particolare attenzione nei confronti delle famiglie, delle piccole e medie imprese e delle comunità presenti nei territori dove sono situate. Contestualmente una diffusa presenza di piccole e medie imprese ha consentito alle popolari di sviluppare vantaggiosamente l'attività creditizia, soprattutto se messa in rapporto al sistema bancario globale.

Le analisi dimostrano che la stabilità delle banche popolari si accompagna ad una maggiore redditività che è indipendente da fattori dimensionali e geografici, garantita sia dal voto capitario, sia dalla pluralità delle figure dei soci - cliente, risparmiatore, finanziatore, dipendente - sia dalla frammentazione del possesso azionario. Ovviamente appare utile un loro adeguamento al moderno contesto del mercato, ma sotto il profilo normativo

occorre evitare interventi che possano in qualche maniera compromettere le connotazioni essenziali che storicamente ne determinano da oltre 150 anni il successo. Queste evidenze si manifestano a livello planetario, quindi non solo in Italia e negli altri grandi Paesi europei, ma anche in Canada, in Giappone e perfino nei paesi dell'Africa di nuova democrazia politica ed economica.

È infatti opinione diffusa e consolidata a livello internazionale che il voto capitario non rappresenti un ostacolo ad una piena realizzazione della «democrazia azionaria», alla contendibilità del controllo delle imprese, alla quotazione, come ha dimostrato l'esperienza italiana.

In maniera coerente con gli obiettivi sopra indicati dobbiamo ritenere utile modificare la normativa sulle banche popolari nelle misure e nei limiti così prefigurati:

1) innalzamento del limite al possesso fino all'1 per cento per facilitare la crescita patrimoniale;

2) deroga al suddetto limite fino al 2 per cento per gli investitori istituzionali normativamente chiamati ad una gestione prudentiale di lungo periodo a carattere non speculativo, statutariamente individuati;

3) possibilità di consentire la presenza negli organi sociali di almeno un componente in rappresentanza degli investitori istituzionali soci e rispettivamente dei dipendenti della società;

4) mantenimento del limite previsto nel codice di dieci deleghe, ponendo però un limite minimo di cinque deleghe per le popolari quotate al fine di accrescere la rappresentatività delle assemblee;

5) automatica ammissione a socio degli aspiranti, in caso di inerzia dell'organo cui compete il gradimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 147-ter e dall'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, lo statuto delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati prevede modalità di nomina degli organi sociali idonee ad assicurare che fino a due componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, nel caso di banche che abbiano adottato il sistema dualistico, vengano nominati dall'assemblea tra i nominativi previamente a tal fine designati dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 30, purché soci, che detengano ciascuno almeno l'1 per cento del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che fino a due dei componenti il consiglio di amministrazione o il consiglio di sorveglianza siano nominati dall'assemblea tra i nominativi previamente a tal fine designati dai soci che risultino dipendenti in attività di servizio della banca o di società dalla stessa controllate.

3-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2409-terdecies, comma primo, lettera b), del codice civile, lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico prevede che la competenza per l'approva-

zione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.»;

b) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Soci*). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Gli statuti determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile. Tuttavia per le banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati il numero minimo delle deleghe che possono essere conferite ad un socio non può comunque essere inferiore a cinque.

2. Lo statuto stabilisce il limite della partecipazione individualmente detenibile, da soci e da non soci, nella misura massima dell'1 per cento del capitale sociale.

3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 2 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati. La deroga può essere per statuto estesa anche alle società di assicurazione esercenti il ramo vita e alle fondazioni bancarie e non, purché tenute per legge ad una gestione cautelativa del loro patrimonio. I patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in più del 3 per cento del capitale sociale della banca. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di legge.

4. La banca, appena rileva il superamento del limite di cui al comma 3, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro due anni dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla loro alienazione, vengono acquisiti dalla banca.

5. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

6. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione, o dal consiglio di gestione nelle società che adottano il sistema duale, da comunicare all'interessato. Lo statuto può subordinare l'ammissione a socio anche al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro due mesi dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca.

7. Le delibere di rigetto delle singole domande di ammissione a socio devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione, o il consiglio di gestione nelle società che adottano il sistema duale, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro un mese dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio di probiviri si pronuncia entro un mese dalla richiesta. Le norme di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche nel caso di acquisto di azioni.

8. Coloro che non abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 4.»;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Trasformazioni e fusioni*). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui pren-

dano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci».

Art. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche popolari modificano lo statuto in conformità delle disposizioni da questa introdotte. Le relative deliberazioni sono adottate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

